

IPOTESI DI
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE QUADRO
SULLE MODALITA' DI UTILIZZO DEI DISTACCHI,
ASPETTATIVE E PERMESSI, NONCHE' DELLE ALTRE
PREROGATIVE SINDACALI

BOZZA

SOMMARIO	3
TITOLO I NORME GENERALI	5
Art. 1 Campo di applicazione	5
Art. 2 Definizioni	5
Art. 3 Dirigenti sindacali	6
CAPO I ATTIVITÀ SINDACALI	7
Art. 4 Diritto di assemblea	7
Art. 5 Diritto di affissione	7
Art. 6 Locali	7
CAPO II DISCIPLINA DELLE PREROGATIVE SINDACALI	7
Art. 7 Sindacati	9
Art. 8 Flessibilità in tema di distacchi sindacali	9
Art. 9 Criterei di riparizzazione dei permessi sindacali dei distacchi	10
Art. 10 Permessi sindacali per l'espletamento del mandato	11
Art. 11 Criterei di riparizzazione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato	12
Art. 12 Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato	12
Art. 13 Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari	13
Art. 14 Criterei di riparizzazione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari	13
Art. 15 Aspettative e permessi sindacali non retribuiti	14
Art. 16 Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali	14
Art. 17 Rapporti tra associazioni sindacali ed RSU	15
Art. 18 Norme specifiche per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione	15
CAPO III TRATTAMENTO ECONOMICO	18
Art. 19 Trattamento economico	18
CAPO IV TUTELA	19
Art. 20 Tutela del dirigente sindacale	19
CAPO V PROCEDURE E ADEMPIMENTI	20
Art. 21 Procedure per la richiesta, revoca e conferma dei distacchi ed aspettive sindacali	20
Art. 22 Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali	20
Art. 23 Modalità di recupero delle prerogative sindacali	22
Art. 24 Mutamenti associativi	23
Art. 25 Accertamento rappresentatività	23
Art. 26 Titolarità, prerogative sindacali	24
RAPPRESENTATIVITÀ NEI COMITATI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI	25
Art. 27 Ripartizione dei distacchi nei comitati di contrattazione	25
Art. 28 Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comitati di contrattazione	25
Art. 29 Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei comitati di contrattazione	26
Art. 30 Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione	26
Art. 31 Norme finali - comparati di contrattazione	27

TITOLO IV RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI	35
RAPPRESENTATIVA NELLE ARRE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2016-2018	35
Art. 32 Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali	35
Art. 33 Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali	35
Art. 34 Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali	36
Art. 35 Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione -	36
ARRE DIRIGENZIALI	37
Art. 36 Norme trasitorie - aree dirigenziali	37
Art. 37 Norme finali - aree dirigenziali	38
TAVOLE - ARRE DELLA DIRIGENZA	40
TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI	46
Art. 38 Disposizioni trasitorie	46
Art. 39 Disposizioni finali	46
Art. 40 Disapplicazioni	46

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni del presente contratto per:
- a) "d.lgs. 165/2001": si intende il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e.s.m.i.
 - b) "DM 23 febbraio 2009": si intende il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali autorizzabili a favore delle personali dipendenti dalle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 46-bis del DL 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
 - c) "D.L. 90/2014": si intende il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con la Legge 11 agosto 2014, n. 114;
 - d) "ACQ 7 agosto 1998": si intende l'accordo collettivo quadro per la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale delle pubbliche amministrazioni e dei contratti": si intendono i comparati di contrattazione collettiva del pubblico impiego;
 - e) "CNRG 13 luglio 2016": si intende il contratto collettivo nazionale quadro per la definizione dei comparati ed aree"; si intendono i comparati di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome aree di contrattazione della dirigenza;
 - f) "organizzazione sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
 - g) "confederazioni rappresentative": si intendono le confederazioni sindacali ammesse alla contrattativa nazionale ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
 - h) "comparti ed aree": si intendono i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e le autonome aree di contrattazione della dirigenza;
 - i) "organizzazione sindacali rappresentative": si intendono le organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43, comma 1, del d.lgs. 165/2001;
 - j) "confederazioni rappresentative": si intendono le confederazioni sindacali ammesse alla contrattativa nazionale ai sensi dell'art. 43, comma 4, del d.lgs. 165/2001;
 - k) "associazioni sindacali rappresentative": si intendono le associazioni sindacali e le confederazioni ammesse alla trattativa nazionale ai sensi dell'art. 43, comma 1 e 2 del d.lgs. 165/2001;

ART. 2

DEFINIZIONI

4. Nelle materie relative alla libertà e dignità del lavoratore ed alle libertà ed attività sindacali, per gli istituti non disciplinati dal presente contratto o dai contratti collettivi nazionali di comparato o di area, si applicano le norme previste dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300.

3. Il Titolo III del presente contratto si riferisce ai soli dipendenti del comparato, mentre il Titolo IV si applica al personale delle aree della dirigenza.

2. Il presente contratto si applica, inoltre, al personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero assunto con contratto regolato dalla legge locale esclusivamente per i fini di cui all'art. 28, comma 4 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei contratti di contrattazione).

1. Il presente contratto si applica ai dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e.s.m.i. in servizio nelle Amministrazioni pubbliche indicate nella legge 30 marzo 2001, comma 2, dello stesso decreto, ricomprese nei contratti di contrattazione collettiva e nelle relative autonome aree della dirigenza.

CAMPO DI APPLICAZIONE

ART. 1

TITOLO I

NORME GENERALI

2. Le organizzazioni sindacali rappresentative comunicano tempestivamente alla amministrazione, per iscritto, i nominativi dei dirigenti sindacali di cui al comma 1, che siano dipendenti dell'amministrazione stessa. Con le stesse modalità vengono comunicate le eventuali successive modifiche.

- a) i componenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono dirigenti sindacali;
- b) i componenti terminali di tipo associativo, designati dalle organizzazioni sindacali rappresentative e riuniti operativi nei luoghi di lavoro dopo la elezione delle RSU;
- c) i dipendenti accreditati a partecipare alla contrattazione collettiva integrativa delle organizzazioni sindacali avvenuti tito lo ai sensi dell'art. 5, comma 3, dell'ACQ 7 agosto 1998;
- d) i componenti delle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) delle organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 10 dell'ACQ 7 agosto 1998;
- e) i componenti degli organismi direttivi delle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative non collocati in distacco o aspettativa;
- f) i componenti direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43 comma 2 del d.lgs. 165/2001, non collocati in distacco o aspettativa;
- g) i componenti degli organismi direttivi delle associazioni sindacali rappresentative collocati in distacco o aspettativa.

1. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 sono dirigenti sindacali:

DIRIGENTI SINDACALI ART. 3

- I. Le "istituzioni di alta formazione", che sono: le accademie di belle arti, l'Accademia nazionale scuola statale; secondearie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale;
- II. Le "istituzioni scolastiche ed educative" che sono: le scuole statali dell'infanzia, primarie, secondarie ed artistiche, istituzioni educative e scuole speciali, nonché ogni altro tipo di scuola statale - ISIA, i conservatori di musica e gli istituti musicali parleggiani.
- o) "istituzioni scolastiche ed educative e di alta formazione" si intendono:
- n) con il termine "dirigenti" si intendono tutti i dipendenti ricompresi nelle Aree di dirigenziali;
- m) "RSU": si intendono le rappresentanze sindacali unitarie dei personale di cui all'art. 42 del d.lgs. n. 165/2001, disciplinate, per il personale del comparto, dall'ACQ 7 agosto 1998;
- l) "amministrazione" o "ente": indica genericamente tutte le amministrazioni pubbliche comunque denominate;

1. Ciascuna amministrazione con almeno duecento dipendenti pone permanentemente e gratuitamente a disposizione dei soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da a) ad e), l'uso continuativo di un idoneo locale comune - organizzato con modalità concordate con i medesimi - per consentire l'esercizio delle loro attività.

ART. 6 LOCALI

1. I soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) e la RSU hanno diritto di affrapporre, in appositi spazi che l'amministrazione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti interessati alle unità operativa, pubblicazioni, testi e comunicati diversi a materie di pubblico interesse sociale e del lavoro, utilizzando, ove disponibili, anche ausili informatici.

DIRITTO DI AFFISSIONE ART. 5

6. Durante lo svolgimento delle assemblee nelle unità operative interessate deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili, secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparato o area.

5. Nei casi in cui l'attività lavorativa sia articolata in turni, l'assemblea è svolta di norma all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analogia disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico.

4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all'assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all'ufficio per la gestione del personale.

3. La convocazione, la sede, l'orario, l'ordine del giorno e l'eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicati per iscritto all'ufficio del personale almeno tre giorni lavorativi prima della data richiesta per l'assemblea. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l'esigenza per l'amministrazione di uno spostamento della data dell'assemblea devono essere da queste comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotori.

2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e) o dalla RSU in idonei locali concordati con l'amministrazione per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le norme di miglior lavoro contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparato o di area.

DIRITTO DI ASSSEMBLEA ART. 4

ATTIVITA' SINDACALI

CAPITO I

DISCIPLINA DELLE PREGOATIVE SINDACALI TITOLO II

2. Nelle amministrazioni con un numero inferiore a duecento dipendenti i soggetti di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), come l, lettere da a) ad e), hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, posto a disposizione dalla amministrazione nello ambito della struttura.

5. Il trattamento economico del lavoratore in distacco sindacale part-time ai sensi del comma 3 è quello previsto all'art. 19, comma 3 (Trattamento economico). Per il diritto alle ferie e per lo svilupimento del periodo di prova in caso di conciliazione o passaggio di qualifica (purche in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta) si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part-time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 4. Tale ultimo rinvio va inteso solo come una modalita' di fruizione dei distacchi

4. La prestazione lavorativa, nei casi di cui al comma 3, deve essere definita previo accordo tra l'amministrazione ed il dipendente ed può articolarsi:

- a) in tutti i giorni lavorativi, in misura ridotta;
- b) in alcuni giorni della settimana, del mese o di predeterminati periodi dell'anno, in modo da rispettare la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta calcolata come media nell'arco temporale preso in considerazione.

3. Entro il medesimo limite complessivo di cui al comma 1, i distacchi attivati in favore di dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno, possono essere utilizzati con articolazione della prestazione lavorativa ridotta. In tal caso la prestazione lavorativa minima è quella prevista per il part-time dai contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre la prestazione lavorativa massima è pari al 75% di quella prevista per il personale con rapporto di lavoro a tempo pieno.

2. I distacchi frazionati di cui al comma 1 possono proseguire mediante l'utilizzo, in forma cumulata, di permessi per l'espletamento del mandato.

1. I distacchi sindacali riconosciuti in favore di ciascuna associazione sindacale possono essere frutti in modo frazionato, in misura non superiore al 75% del totale dei distacchi alle stesse assennati e comunque in misura non inferiore a uno. L'arco temporale minimo di frazionamento è pari a tre mesi.

ART. 8 FLESSIBILITÀ IN TEMA DI DISTACCHI SINDACALI

3. In tutti i casi di cessione del distacco, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione con l'associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.

2. I periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato nell'amministrazione anche ai fini della mobilità, salvo che per il diritto alle ferie e per il compimento del periodo di prova - ove previsto - in caso di vittoria di concorso o di passaggio di qualifica.

1. I dipendenenti ed i dirigenti indicati nell'art. 1 comma 1 (Campi di applicazione), in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche part-time, nelle amministrazioni ricomprese nei comandi e nelle aree, che siano componenti degli organismi direttivi statutari delle proprie associazioni sindacali rappresentative, hanno diritto - nei limiti numerici previsti dagli art. 27 (Ripartizione dei sindacati sindacali nei compatti di contrattazione) e 32 (Ripartizione del sindacato di cui all'art. dirigenziale) - ad essere collocati in distacco sindacale con mantenimento della retribuzione di cui alla legge.

DISTACCII SINDACALI

CAPITO II
DISTACCHI, PERMESSI E ASPETTATIVE SINDACALI

5. Le associazioni sindacali rappresentative sono titolari, in via esclusiva, dei distacchi simbolici previsti dal presente contratto.

4. La ripartizione del contingente dei distacchi simbolici tra le confezioni e le organizzazioni sindacali - fatte salve le garanzie di cui al comma 3 - viene effettuata in relazione al grado di rappresentatività accertata dall'ARAN, nonché tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei compatti ed arre.

3. Alli interrho di classich comparato ed area, ogni conthimgente e attribuito:
per il restante dieci per cento alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti ai sensi dell'art. 43, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, garantendo comunque, nell'ambito di tale ultima per il novanta per cento alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative;

1. Il contingente massimo dei distacchi sindacali fruibili dai dipendenti e dai dirigenti pubblici in tutti i contratti e le aree di contrattazione è quantificato agli artt. 27 (Ripartizione dei distacchi nei comparti di contrattazione) e 32 (Ripartizione dei distacchi nelle aree dirigenziali) del presente contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedura).

ART. 9 CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI

9. Nel caso di utilizzo della facoltà preposta dai comuni 1 e 3, il numero ammontare dei dirigenzi distaccati risultera aumentato in misura corrispondente, fermo rimanendo l'interno ammontare dei distacchi, arrotondato alle eventuali frazioni risultanti all'unità superiore.

8. Con esclusione delle Istituzioni scolastiche, i distacchi sindacali con prestazione lavorativa ridotta di cui al comma 3 possono essere cumulati con l'aspettativa non retribuita di cui all'art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti), nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale.

7. Nelle ipotesi di distacco sindacale con presenza lavorativa ridotta di cui al comma 3 non è consentito usufruire dei permessi per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato), fatta salva la possibilità, in via eccezionale, di fruire di permessi senza riduzione del debito orario, da recuperare nell'arco dello stesso mese.

6. Al personale con qualifica di appalti si applica quanto previsto dal comma 5 prenominato quale riferimento contrattuale il CNL del comparato di contrattazione corrispondente all'area dirigenziale cui lo stesso appartiene.

simile acciaio che, pertanto, non si configura come un appalto di lavoro part-time - e non includeva studi determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di tali rapporti di lavoro.

10. Per i componenti delle RSU i permessi possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiore a dodici giorni a trimestre.

9. I permessi sindacali, giornalieri o orari spettanti ai dipendenti che siano dirigenti sindacali di cui all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere da b) ad e), possono essere utilizzati in forma cumulata. Nel caso in cui il cumulo delle ore di permesso configuri un distacco totale o parziale ai sensi dell'art. 8 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali), il lavoratore deve esserne informato e consigliato in tempi ragionevoli dall'art. 7 (Distacchi sindacali) e si applica la procedura prevista per la richiesta dei distacchi, dall'art. 21 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali).

8. Le riunioni con le quali le pubbliche amministrazioni assicurano i vari livelli di realizzazioni sindacali nelle materie preverse dai CNL vengono - normalmente - al di fuori dell'orario di lavoro. Ove ciò non sia possibile sarà comunque garantito - attraverso le relazioni sindacali previste dai contratti collettivi - l'espletamento del mandato sindacale, attivando procedure e modalità idonee a tal fine.

7. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso sindacale, secondo le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali da parte del dirigente sindacale rientra nella responsabilità dell'organizzazione sindacale di appartenenza dello stesso.

6.1 Permessi sindacali rettificate, giornalieri ed orari, sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Tale disciplina si applica anche ai permessi usufruiti per la partecipazione ai congesi, convengni di natura sindacale dai dirigenti sindacali dei comparti istruzione e ricerca e funzioni centrali delle relative aree direzionali operate all'estero.

5. I dirigenti sindacali indicati nel comma 1 possono fruire dei permessi retribuiti loro spettanti, oltre che per la partecipazione a trattative sindacali, anche per presentare a convegni e congressi di natura sindacale.

4. I dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, che siano diretti sindacati di cui all'art. 3 (Dirigenziali), comma 1, lettere da b), ad e) utilizzano i permessi assennati alle organizzazioni sindacali rappresentative.

3. I contratti collettivi di comparto e area portano integrare fino ad un massimo di 60 minuti i permessi di pertinenza delle RSU, destinando alle stesse ulteriori quote di permessi delle organizzazioni sindacali rappresentative.

2. I permessi di cui al comma 1 si ripartiscono tra le organizzazioni sindacali rappresentative e la RSU, secondo quanto stabilito dagli artt. 28 (Ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato nei contratti di contrattazione) e 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento delle dirigenziali).

1. I dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, anche con qualifica dirigenziale, che siano direttamente sindacati ai sensi dell'art. 3 (Dirigenziali sindacali), comma 1, lettere da a) ad e) hanno titolo ad usufruire nei luoghi di lavoro dei permessi sindacali rettificati, giornalieri od orari, per le spese relative del loro mandato.

4. La quantificazione del permesso di utilizzo in forma cumulata di cui al presente articolo viene effettuata dall'Aran tenendo conto:

- della percentuale indicata nelle comunicazioni di cui al comma 2;
- dell'accertamento della rappresentatività relativo al triennio contrattuale di riferimento;
- del numero dei dipendenti risultanti dal Conto annuale della Raggioneria Generale dello Stato alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento per la rilevazione delle deleghe sindacali. Il numero dei dipendenti verrà pubblicato, per gli aspetti impropri la presente procedura, anche nel sito istituzionale dell'Aran, a seguito della firma della ipotesi di accordo.

3. L'Aran pubblica sul proprio sito Internet una tabella di sintesi delle comunicazioni ricevute, al fine di garantire la massima trasparenza e verificabilità del processo, nonché di consentire alle singole amministrazioni di conoscere la percentuale di cui all'art. 11, comma 3 (criteri di ripartizione dei messi simbolici per l'espletamento del mandato).

2. Entro 45 giorni dalla firma della richiesta di approvazione della ripartizione delle confederazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscono ad alcuna confederazione, comunicano formalmente alla Aran, a mezzo pec all'indirizzo protocollo@pec.aranageenzia.it, la percentuale dei permessi che, ai sensi dell'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato comparati di contrattazione), comuni 6, 7 e 8 e dell'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree direzionali), comuni 6, 7, intendono utilizzarne in forma cumulata a livello nazionale. Il mancato invio, nei termini suindicati, della comunicazione di cui al presente comma a) intende implicata rimunica alla utilizzo in forma cumulata dei permessi sindacali.

1. I permessi sindacali per l'espletamento del mandato assoggnati alle organizzazioni sindacali possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima definita agli artt. 28 (riparzione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei confronti di contrattazione) e 33 (riparzione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree dirigenziali).

PROCEDURE

ART. 12 DISTACCHI DA CUMULO DI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO -

2. Il contimogene dei permessi di spettanza delle RSU è, invece, da queste gestito autonomamente nel rispetto del tetto massimo attribuito.

1. In classifica amministrativa il contingente dei permessi assennato alle organizzazioni sindacali rappresentative di distribuito tra queste sulla base del grado di rappresentatività accertata in sede locale come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale tra il dato associativo e il dato elettorale. Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. Il dato associativo è quello risultante alla data del 31 dicembre di ogni anno, nella busta paga del successivo mese di gennaio. Il dato elettorale è quello risultante dalla percentuale dei voti ottenuti nell'ultima elezione delle RSU rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato.

ART. 11

CITREI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO

3. Ciascuna associazione sindacale non può superare il contingente delle ore alla stessa assegnate.
2. Il contingente di ciascun comparato a area è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative in quota proporzionale alla loro rappresentatività e tenendo conto della diffusione territoriale e della partecipazione delle strutture organizzative, come indicato agli artt. 29 (Ripartizione dei permessi per la riunione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nelle aree dirigenziali) e 34 (ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nei contratti di collaborazione).
1. Il contingente delle ore di permesso di cui al permesso di cui all'art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) è costituito da n. 218.378 ore al anno. Di queste:
- n. 20.208 ore è suddiviso in parti uguali tra le confederazioni rappresentative nei confronti e/o nelle aree dirigenziali;
 - le restanti n. 198.170 ore sono distribuite tra i confronti e le aree, successivamente attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 2.

CRITERI DI RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI ART. 14

1. Le associazioni sindacali rappresentative comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali avventitio ai permessi.
2. I permessi di cui al presente articolo sono equiparati a tutti gli effetti al servizio prestato. Agli stessi si applica l'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato), comma 7.
3. I permessi di cui al presente articolo sono indennizzati a tempo indeterminato o determinato, la giornaliera per consentire ai dirigenti sindacali indicati all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere e), f) e g), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, la partecipazione alle riunioni statutari dei dirigenti sindacali indicati all'art. 3 (Dirigenti sindacali), comma 1, lettere e), con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, la partecipazione alle riunioni statutari nazionali, regionali, provinciali, territoriali.
4. I permessi di cui al presente articolo non possono essere cumulati se non nei limiti strettamente necessari ad assicurare la presenza dei dirigenti alle riunioni degli organismi previsti al comma 1,
5. Il contingente delle ore di permesso di cui all'art. 13 (Permessi sindacali rappresentative nei confronti e/o nelle aree dirigenziali) è costituito da n. 218.378 ore al anno. Di queste:
- n. 20.208 ore è suddiviso in parti uguali tra le confederazioni rappresentative nei confronti e/o nelle aree dirigenziali;
 - le restanti n. 198.170 ore sono distribuite tra i confronti e le aree, successivamente attribuite alle organizzazioni sindacali rappresentative sulla base dei criteri di cui al comma 2.

PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI ART. 13

1. Le associazioni sindacali rappresentative sono, altresì, titolari di ulteriori permessi retribuiti, orari o giornalieri per cumulo di permessi si applica la normativa relativa ai distacchi sindacali.
2. Le associazioni sindacali rappresentative comunicano alle amministrazioni di appartenenza i quantitativi di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi.
3. L'ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti, per gli adempimenti degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali, territoriali.
4. I permessi di cui al primo comma 4, si continuano anche del personale docente e ATA complessiva, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - la competenza, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - la quantità di permessi destinati all'utilizzo in forma cumulata, determinata ai sensi dei precedenti commi.
5. Ai soli fini del calcolo di cui al comma 4, si continua a tener conto anche del personale docente e ATA delle istituzioni scolastiche ed educative con rapporto di lavoro a tempo determinato con incarico annuale o fino al termine delle attività didattiche.
6. L'ARAN comunica tempestivamente alle associazioni sindacali richiedenti, per gli adempimenti di annuale o fino al termine delle attività didattiche.

3. Le organizzazioni sindacali rappresentative possono utilizzare i permessi sindacali per le riunioni degli organismi direttivi statutari di cui all'art. 13 (Permessi per le riunioni degli organismi statutari) in forma competitiva fra comparto e rispettiva area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.

2. I distacchi assicurati alle contrade e alle associazioni, ivi inclusi quelli ottenuti per cumulo di permessi, possono essere da queste attivate in tutti i confronti o aree a favore dei propri dirigenti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti delle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, aderenti alle confederazioni stesse.

- nello stesso comparto o area;
 - tra comparto e relativa area dirigenziale.

1. Nel rispetto delle quote complessive dei distacchi assoggetti ai singoli confronti di ciascuna area di contrattazione della dirigenza ed esclusivamente nel loro ambito, ogni singola associazione sindacale rappresentativa può modificare — in forma compensativa tra comparto e relativa area dirigenziale — le quote di distacchi alla stessa assigenza. Tale possibilità riguarda anche le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative alla stessa aderenza purche la commissione avvenga.

ART. 16 FORME DI UTILIZZO COMPENSATIVO DELLE PREROGATIVE SINDACALI

6. Nell'utilizzo dei permessi comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il struttura o unita operativa - comunque denominata - deve garantire la funzionalità della struttura o unita operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente. A tale scopo, il dirigente responsabile della struttura deve essere preventivamente informato della fruizione del permesso simbolico le modalità concordate in sede decentrata. La verifica dell'effettiva utilizzazione dei permessi simbolici da parte del dirigente simbolico rientra nella responsabilità dell'associazione simbolica di appartenenza dello stesso.

5. I dirigenzi di cui al comma 4 che intendono esercitare il diritto ivi previsto devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima per il tramite della propria associazione sindacale.

4. I dirigenti sindacali indicati nell'art. 3 comma 1 (Dirigenti sindacali) lettere da a) ad f) hanno diritto a permesse sindacali non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura non inferiore ad otto giorni l'anno, cumulabili anche trimestralmente.

3. In tutti i casi di cessione dell'azienda, il dirigente sindacale rientrato nell'amministrazione di appartenenza non potrà avanzare nei confronti di quest'ultima pretese relative ai rapporti intercorssi con l'associazione sindacale durante il periodo del mandato sindacale.

2. Le aspettative sono rettificate di cui al comune i possesso essere fruite in modo razionalato o con
ogni singola associazione sindacale e comunque in misura non inferiore a uno.

1. I dirigenti sindacali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, che ricoprono cariche in organismi direttivi strutturali delle proprie associazioni sindacali rappresentative possono fruire di aspettative sindacali non retribuite per tutta la durata del loro mandato.

ART. 15 ASPETTATIVE E PERMESSI SINDACALI NON RETRIBUITI

1. Per i dipendenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione le norme del presente contratto si applicano con le specificazioni o integrazioni contenute nel presente articolo.

NORME SPECIALI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE ART. 18

3. Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, i rapporti tra organizzazioni sindacali rappresentative ed RSU in tema di diritti e libertà sindacali con particolare riferimento ai poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, sono regolati dagli artt. 5 e 6 dell'ACQ 7 agosto 1998.

2. Le RSU sono titolari del diritto ai permessi retribuiti e non retribuiti di cui agli artt. 10 (permessi sindacali per l'espletamento del mandato) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).

- a) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).
 - b) diritto ai permessi retribuiti per l'espletamento del mandato di cui all'art. 10 (permessi sindacali per l'espletamento del mandato), riservati alle sole organizzazioni sindacali rappresentative;
 - c) diritto ai permessi retribuiti per la partecipazione a riunioni di organismi direttivi statutari di cui per l'espletamento del mandato, riservati alle sole organizzazioni sindacali rappresentative;
 - d) diritto ai permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari;
- titolari dei seguenti diritti:
- a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali di cui agli artt. 7 (Distacchi sindacali) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti);
- b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 7 (Distacchi sindacali) e 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti);
- c) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 10 (permessi sindacali non retribuiti);
- d) diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).

RAPPORTI TRA ASSOCIAZIONI SINDACALI ED RSU ART. 17

7. Le richieste di compensazione di cui ai comuni prevedimenti devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica almeno 15 giorni prima dell'utilizzo delle prerogative per consentire al Dipartimento stesso, entro il sudetto arco temporale, di modificare i relativi contingenti. Tale termine può essere derogato nel caso in cui al momento della richiesta ci sia ancora capienza relativa contingente. Dell'utilizzo dei distacchi in forma compensativa è data anche notizia alla amministrazione di appartenenza del personale interessato ai fini della verifica dei contingenzi, degli adempimenti istitutori di cui all'art. 21 (Procedere per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali) nonché per la trasmissione dei dati previsti dall'art. 22, comma 3 (Adempimenti e procedure connesse alla fruizione delle prerogative sindacali).

6. Le confederazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'art. 43, comma 2, del d.lgs. 165/2001, o le organizzazioni sindacali rappresentative nel caso esclusivo in cui non aderiscono ad alcuna confederazione possono trasformare uno o più distacchi ottenuti da cumulo di permessi sindacali, nel limite massimo del 15% del totale di tali distacchi alle stesse assicurati a per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari. Tali permessi, assegnati alle confederazioni, possono essere alle dirette attivati in tutti i compatti o avere dei propri diritti sindacali, ovvero a favore dei dirigenti di quelle organizzazioni sindacali di categoria, anche non rappresentative, a destra di quelle organizzazioni stesse, ivi incluse quelle che, ai sensi dell'art. 10, del CNG 13 luglio 2016, sono conflittuali.

5. Le confederazioni rappresentative possono attivare le aspettative sindacali non retribuite in tutti i compatti e le aree.

4. Le confederazioni rappresentative possono far utilizzare i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari di cui all'art. 13 (Permesso per le riunioni degli organismi statutari) alle proprie organizzazioni di categoria anche nei compatti e aree ove queste non siano rappresentative.

5 La ripartizione del contingente dei permessi tra le organizzazioni sindacali rappresentative e le RSU nelle istituzioni scolastiche ed educative è effettuata - con le modalità e procedure previste dall'art. 11

- con riferimento al comma 3, la procedura di urgenza per il distacco o per l'aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente articolo è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno.
- con riferimento al comma 3, la procedura di urgenza per il distacco o per l'aspettativa dei dirigenti sindacali di cui al precedente articolo è adottabile solo fino al 31 luglio di ciascun anno.
- o di funzione al servizio scolastico.
- di ciascun anno accademico, qualora l'accogliimento delle stesse non arricchi alcun pregiudizio esistano vincoli connnessi all'obbligo di assicurare la continuità dell'attività didattica, possono disporre presentate anche oltre termine del 30 giugno di ciascun anno **scolastico e del 31 luglio** disponibile. Le richieste di distacco o di aspettativa per il personale nei cui confronti non non retribuita, possa subentrare nella fruizione di un distacco retribuito, resosi nel frattempo impeditamente. In tale ipotesi è possibile che un dirigente, già collocato in aspettativa sindacale contestuale sostituzione con altro dirigente sindacale, salvo un sopravvenuto motivo possano avvenire nel corso dell'anno scolastico o accademico, anche nel caso in cui contieneano **devono essere rispettate per le richieste di revoca del distacco o della aspettativa, le quali non** ciascun anno **scolastico ed entro il 31 luglio di ciascun anno accademico. Le stesse date** comunicaione di conferma annuale degli stessi devono essere presentate entro il 30 giugno di sindacale dei dirigenti sindacali delle istituzioni scolastiche, educative e di formazione e la con riferimento alle procedure di cui ai commi 1 e 6, le richieste di distacco o di aspettativa sindacali:

4. Art. 21, comma 1, 3, 6 (Procedure per la richiesta, revoca e conferme dei distacchi ed aspettative sindacali):

- con riferimento alle procedure di cui ai commi 1 e 6, le richieste di distacco o di aspettativa dell'anno scolastico o accademico.
- modulato previo accordo tra le parti. Resta fermo il limite massimo di dodici giorni nel corso di didattica, il cumulo dei permessi (cinque giornal lavorativi a bimestre), può essere diversamente contrattazione integrativa e nel rispetto del principio fissato per assicurare la continuità della singola istituzione scolastica, educativa e di alta formazione, nel periodo in cui si svolge la attutiva che saranno definite in sede di contrattazione integrativa a livello di amministrazione. Possono essere fruiti in forma cumulata, senza oneri aggiuntivi anche indiretti, con modalità i permessi sindacali per l'espletamento del mandato, assegnati alle organizzazioni sindacali, al personale ATA ed ai capi di istituto, che non sono tenuti ad assicurare la continuità didattica. Alcune giornal lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico **o accademico**. Istituzioni scolastiche, educative e di servizio, i permessi sindacali fruibili nelle un'equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali fruibili garantendo per assicurare la continuità dell'attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo ordinanza.

- dell'università della Ricicerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i.
- 3. Art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato):
- la disciplina da rendere a richiesta della Ricicerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i.
- la disciplina da rendere a richiesta della Ricicerca n. 446 del 22 luglio 1997 e s.m.i.
- dell'università definite per tale personale dalla ordinanza del ministro dell'istruzione, modalità definita dalla ordinanza del ministro dell'istruzione con la proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate a con eventuali differenze di studio stesso deve essere fruito solo con articolazione oraria ridotta in tutti i giornal lavorativi, nei casi in cui sia possibile l'attivazione di un distacco part-time per il personale docente, il dell'anno scolastico o accademico.
- frazioniato. In tal caso, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata i dirigenti di istituto ed i responsabili di amministrazione possono fruire solo del distacco accademico.
- il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico o
- 2. Art. 8, commi 1 e 3 (Flessibilità in tema di distacchi sindacali):

(Criteri di ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato) - dal Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca. Nel limite dei contingenti di permessi così individuati, il Ministero provvede ad una ulteriore ripartizione a livello provinciale, affidandone la gestione ai rispettivi uffici scolastici regionali per gli adempimenti successivi.

6. Sono fatti salvi i diritti sindacali per il personale di cui agli artt. 36 e 59 del CNL Comparto Scuola del 29 novembre 2007.

5. Ai sensi e con le modalità dellaart. 3, comma 4 del d.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, in caso di aspettativa sindacale, a tempo pieno o parziale, non retribuita, i contributi figurativi accreditabili in base all'art. 8, ottaavo comma della legge 23 aprile 1981, n. 155, sono gli stessi previsti per la retribuzione spettante al personale in distacco sindacale retribuito secondo le indicazioni dei CNL di comparato o di area dirigenziale.

4. In caso di truzioche di permessi sindacali, i compensi legati alla produttività comunque denominata nei vari comparti o la redistribuzione dei risultati per i dirigenti spettano al dirigente sindacale in relazione alla sua partecipazione al raggiungimento dei risultati stessi verificati a consuntivo.

- si il caso si distacca ai sensi dell'art. 6, comma 5, l'cessidabilità in tema di distacchi sindacali, ai diritti generale sindacale e garantito;
- il trattamento economico complessivo nella misura intera con riferimento a tutte le competenze fisse e periodiche ivi compresa la retribuzione di posizione per i dirigenti. Il trattamento accessoriato legato alla produttività o alla retribuzione di risultato è attribuito in base all'appalto partecipativo del medesimo al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
- i periodi di distacco sono equiparati a tutti gli effetti al servizio pieno prestato nell'amministrazione anche ai fini del trattamento pensionistico.

2. Sono a quando i grossimi contratti collettivi nazionali non avranno stabilito una diversa disciplina, mentre tutte le altre norme previste dai CNL riguardanti, nonché, per gli ambiti ove lo stesso sia ancora in vigore, dall'art. 7, comma 2 (Trattamento economico) del CNL quadro transitorio stipulato il 26 maggio 1997.

1. Il trattamento economico **londinese** **ed accossato** spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparati ed aree dirigenziali.

ART. 19 TRATTAMENTO ECONOMICO

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPITOLO III

1. Il dipendente o dirigente che riprende servizio al termine del distacco o dell'aspettativa sindacale può, a domanda, essere trasferito - con precedenza rispetto agli altri richiedenti - in altra sede della propria amministrazione collocata in diverse comune ovvero in altra amministrazione dello stesso o di diverso comparto o area, quando dimostrati di aver volto attività sindacale e di avere avuto il domicilio nell'ultimo anno nella sede richiesta.
2. Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatta salve le anzianità mature. Lo stesso conserva, ove più favorevole, il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento medIANTE ATTRIBUZIONE DI UN ASSEGNO "AD PERSONAM" riassorbibile con i futuri miglioramenti economici, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello previsto per la posizione giuridica ed economica attribuita nella nuova amministrazione.
3. Il dipendente o dirigente di cui al comma 1 non può essere discriminato per l'attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale, né può essere assoggettato ad attività che facciano sorgere conflitti di interessi con la stessa.
4. Il trasferimento in un'unità operativa ubicata in comune o circoscrizione diversa da quella di precedente deve essere effettuato rispettive associazioni sindacali di appartenenza o della RSU qualora il dirigente preveda nulla osta delle rispettive associazioni sindacali indicati nell'art. 3 (Dirigenti sindacali), può essere predisposto solo se sia componente.
5. Nelle istituzioni scolastiche ed educative il disposto del comma 4 non si applica nei casi in cui si debba procedere all'individuazione del personale soprannumerario, docente ed Ata, in conseguenza della rideterminazione dell'organico dell'istituzione scolastica o educativa. Non si applica, altresì, in tutti i casi nei quali l'assegnazione della sede sia stata disposta in applicazione di istituti che prevedono una permanenza annuale nella sede stessa.
6. Le disposizioni del comma 4 si applicano sino alla fine dell'anno successivo alla data di cessazione della RSU operante al momento della richiesta.
7. I dirigenti sindacali, nell'esercizio delle loro funzioni, non sono soggetti alla subordinazione gerarchica prevista da Legge e regolamenti.

TUTELA DEL DIRIGENTE SINDACALE

ART. 20

TUTELA
CAPO IV

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del DM 23 febbraio 2009 è fatto obbligo alle amministrazioni di inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, immediatamente e comunque, non oltre due giorni nate l'avvertita successiva all'adozione dei relativi provvedimenti di autorizzazione, le comunicazioni riguardanti la fruizione dei distacchi, aspettative e permessi sindacali

ADEMPIMENTI E PROCEDURE CONNESSE ALLA FRUIZIONE DELLE PREROGAZIE SINDACALI

ART. 22

5. Le associazioni sindacali possono procedere alla revoca dei distacchi e delle aspettative in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica per i consiglienziali provvedimenti. Se, in ogni caso, il 31 gennaio di ogni anno le aspettative e i distacchi non vengono espresamente revocati gli stessi si intendono confermati e le amministrazioni non devono emanare alcun provvedimento. Le variazioni dei distacchi e delle aspettative devono essere, invece, comunicate alle amministrazioni interessate entro il 31 gennaio di ogni anno. Nei casi di revoca, comunque, trasformazione di un istituto in un altro, modifica della gestione di ogni anno. Nel caso di revoca, comunque, trasformazione di un istituto in un altro, modifica della durata, modifica dell'articolazione temporale (da tempo pieno a part-time o viceversa) è necessaria emanare un provvedimento, i cui estremi devono essere comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica, ai sensi e per gli effetti dei commi 3 e 4 dell'art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini del rispetto dei contingenti. Tutte le informazioni devono essere comunicate tempestivamente attraverso il sito web Gedap.

4. Qualora la richiesta di distacco non possa aver seguito, l'eventuale assenza dal servizio dei dipendenti è trasfornata, a domanda, in aspettativa sindacale non redistribuita ai sensi dell'art. 15 (Aspettative e permessi sindacali non retribuiti).

3. Se la procedura d'urgenza di cui al comma 2 viene richiesta per la prosecuzione o l'attivazione di un distacco o un'aspettativa in favore di un dipendente che stia svolgendo il periodo di prova, quest'ultimo viene sospeso per tutta la durata del distacco o dell'aspettativa.

2. In attesa degli adempimenti istitutori previsti dal comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle associazioni sindacali rappresentative - e consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

- Le richieste di distacco o aspettativa sindacale ai sensi degli artt. 7 (Distacchi sindacali), 11 (Distacchi permetti sindacali non retribuiti) sono presentate dalla associazioni sindacali rappresentative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, anche attraverso il sito web dedicato Gedap, nonché alle amministrazioni di appartenenza dei personale interessato. Queste ultime amministrazioni - accettati i requisiti soggettivi previsti dall'art. 7, comma 1 (Distacchi sindacali) - provvedono alla concessione delle stesse preseguendo il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta. Entro due giorni dalla avvenuta concessione, le amministrazioni stesse ne danno comunicazione, attraverso il sito web GEDAP, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi e per gli effetti dall'art. 50 del d.lgs. 165/2001, anche ai fini della verifica del rispetto dei contingenti.

SINDACALI

PROCEDURE PER LA RICHIESTA, REVOCARE CONFERMA DEI DISTACCHI ED ASPIRATIVA

ART. 21

PROCEDURE E ADEMPIMENTI

CAPÓ V

9. Le amministrazioni che non ottengono i tempi ivi previsti, al disoposto del comma 1, oppure concedano ulteriori permessi dopo aver accertato il completo utilizzo del monte-ore a disposizione delle singole associazioni sindacali o della RSL, saranno direttamente responsabili del danno eventualmente conseguente all'impossibilità di ottenere il rimborso di cui al comma 4.

8. L'associazione simbolica o la RSU che, nell'anno di riferimento, abbia esaurito il relativo contingente dei permessi a disposizione, non potrà essere autorizzata alla fruizione di ulteriori ore di permesso retribuito.

7. I dirigenenti e/o i funzionari delle amministrazioni sono responsabili personalmente, per la parte di competenza, dell'utilizzazione delle prerogative sindacali - distacchi, aspettativa e permessi sindacali - in violazione della normativa vigente.

6. La mancata trasmissione dei dati entro i termini contrattualmente o normativamente previsti costituisce, in ogni caso, fatto salve le eventuali responsabilità di natura contabile e patrimoniale, infrazione disciplinare per lo stesso responsabile del procedimento.

5. Le pubbliche amministrazioni sono tenute ad individuare e rendere noto il responsabile del procedimento dell'invito dei dati di cui al presente articolo.

4. I dati a consuntivo di cui al precedente comma 3, vengono comunicati alle associazioni sindacali per la verifica degli stessi da effettuarsi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione. Decorsi ulteriori 5 giorni, i dati risultanti dall'applicativo GEDAP si considerano definitivi e non sono suggeriti a variazioni successive all'avvio, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, detta procedura di recupero ai sensi dell'art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali).

Tali dati vengono trasmesse mediante la compilazione di un apposito prospetto all'interno dell'applicativo web GEDAP, da effettuarsi entro il 31 marzo dell'anno successivo a queillo di riferimento per consentire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica la verifica del corrispondere alle specifiche richieste di riferimento. Il prospetto di cui l'amministrazione tratta deve contenere la esatta imputazione delle ore di permesso sindacale retribuite di cui agli artt. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato) e 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari) fruite sui posti di lavoro dai dirigenti sindacali. Lo stesso deve essere controllato dalle associazioni sindacali richiedenti, salvo il caso di dimiego che sarà segnalato e motivato. I modelli compilati on-line, sulla base del citato prospetto di rilevazione, devono contenere le informazioni relative al rappresentante sindacale che ha certificato i dati e la motivazione della eventualità dimiego.

- S. Le amministrazioni pubbliche, in società che non lo sono, comuni e circoscrizioni, sono tenute a fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministeri - Dipartimento della Funzione Pubblica: il numero complessivo e i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali;
- gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in distacco, anche derivante da cumulo dei permessi, o in aspettativa per motivo sindacali.

2. Le amministrazioni comunali hanno diritti stralmente alle associazioni sindacali ed alla RSU, per quanto di competenza, il numero di ore di permesso utilizzate ai sensi dell'art. 10 (Permessi sindacali per l'espletamento del mandato) e dell'art. 13 (Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari). Per le amministrazioni articolate sul territorio, la comunicazione deve includere anche l'indicazione della sede presso cui sono stati richiesti i permessi. In caso di superamento del contingente dei permessi per l'espletamento del mandato assognotto all'organizzazione sindacale o alla RSU, l'amministrazione provvede immediatamente a darne notizia alle stesse.

da parte dei propri dipendenti. Tali comunicazioni devono avvenire esclusivamente attraverso il sito web GEDAP.

9. Alle associazioni sindacali avendo titolo devono essere riassegnati i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari che sarebbero stati attribuiti alle stesse se non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale. In ogni caso, le prerogative fruite e non spettanti vengono assennate pro-quota, nel limite del piano di restituzione previsto ai comuni 4 e 5.

8. Ove l'applicazione dei precedenti come non consenta di recuperare la totale delle ore e/o dei distacchi fruiti durante l'ammissione con riserva, per la parte residua si darà comunque logo al recuperatore del corrispettivo economico della rappresentatività, negando meno il prestito nella caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentatività, venga meno il prestito recupero del corrispettivo economico della prerogativa fruite e non spettanti. Analogamente si procede di istacchi fruiti durante l'ammissione con riserva, per la parte residua si darà comunque logo al recuperatore del corrispettivo economico della rappresentatività, negando meno il prestito nella caso in cui, a seguito dei successivi accertamenti della rappresentatività, venga meno il prestito.

7. Al fine di non compiere eccezionalmente l'esercizio delle prerogative sindacali, nelle definizione del piano di cui al comma 6, a cascuna associazione sindacale dovrà essere garantito un contingente minimo del 30% dei permessi dei distacchi di cui al comma 5 a disposizione in cascun anno, ferma restando la possibilità, per le singole associazioni sindacali, di concordare per centuali inferiori.

6. La restituzione di cui al comma 4 può essere ripartita per un periodo di tre anni, determinando quota parte dei contingenti di spettanza di cascun anno. Qualora l'entità delle prerogative fruite e non spettanti sia rilevante, tale periodo può essere esteso a 5 anni.

5. Il piano di cui al comma 4 ha ad oggetto esclusivamente i distacchi, ivi inclusi quelli derivanti da cumulo di permessi, ed i permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari.

4. Laddove le associazioni sindacali di cui al comma 3 siano comunque rappresentative in altri comparti o aree, o qualora le stesse abbiano acquisito successivamente la rappresentatività, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento successivamente pubblica definisce, sentite le medesime associazioni sindacali, un piano di restituzione della funzione pubblica dei distacchi, mediante proporzionale riduzione dei contingenti assennati, anche negli anni successivi.

3. Le associazioni sindacali ammesse alle trattative nazionali con riserva per motivi giurisdizionali, in caso di estro favorevole dei successivi gradi di giudizio, dovranno restituire alle amministrazioni di appartenenza dei dirigenti sindacali il corrispettivo economico dei distacchi e delle ore di permesso fruite e non spettanti, fatti salvo quanto previsto dai successivi comuni.

2. Analogamente, in caso di superamento dei contingenti delle prerogative sindacali attribuiti a classuna associazione sindacale, per l'eccedenza la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica applica quanto previsto dal comma 1. Il citato Dipartimento della Funzione pubblica, a richiesta della associazione sindacale interessata, può valutare l'opportunità di comprensare eventuali eccedenze nella funzione di permessi per la partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari mediante proporzionale riduzione dei distacchi ottenuti per cumulo di permessi, di spettanza dell'associazione medesima, tenuto presente che l'istacco da cumulo equivale a n. 1.572 ore di permesso.

1. Nel caso in cui, comunque, la RSU o le organizzazioni sindacali risultino avere utilizzato permessi per l'espletamento del mandato in misura superiore a quella loro spettante nell'anno, l'amministrazione compresa l'eccedenza nell'anno immediatamente successivo determinando relativo monte-ore di spettanza dei singoli soggetti il numero di ore risultate eccedenzielle anno precedente, fino a capienza del monte-ore stesso. Per l'evidente differenza si darà, comunque, logo al recuperatore del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti.

MODALITÀ DI RECUERO DELLE PREROGATIVE SINDACALI

ART. 23

2. Ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001, comma 1, il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. A tale fine, non si tiene conto del numero dei lavoratori associati al sindacato, ma del numero delle tratteneute per i contributi sindacali effettivamente operate in busta Paga, ramite delega numerica. Inoltre il sindacato. Di conseguenza, il dato associativo è rilevato direttamente dalla busta Paga di cui è titolare il sindacato. Ai sensi della legge, il contributo sindacale effettivamente operato in busta Paga, ramite delega di fatto, in quanto la delega di riferimento è effettiva solo a seguito del versamento del contributo. Al fine di tener conto anche delle deleghe rilasciate nel mese di dicembre dell'anno di riferimento della rilasciazione, il dato viene rilevato nella busta Paga del mese di gennaio immediatamente successivo in quanto, solo in essa, sono rilevabili tutte le deleghe attive rilasciate entro l'ultimo giorno del mese di dicembre, stante l'obbligo delle amministrazioni di procedere alla tratteneuta del contributo sindacale

1. LARAN procede all'accertamento della rappresentatività delle associazioni sindacali, come normativamente predeterrimata, in corrispondenza dell'imitizio di ciascuna stagione contrattuale di riferimento. A tale scopo vengono presi in considerazione i dati associativi relativi alle organizzazioni sindacali esistenti alla data del 31 dicembre dell'anno di riferimento e della rilevazione nonché gli ultimi dati disponibili relative alle elezioni delle RSU.

ACCERTAMENTO RAPPRESENTATIVA

4. Allo scopo di garantire la certezza e la stabilità delle relazioni sindacali, nel rispetto del comma 1, e per gli effetti dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichino un mutamento associativo, compreso il mero cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto dal successivo periodo accertamento della rappresentatività previsto dall'art. 25 (Accertamento rappresentatività).

3. In tutti i casi in cui si verifichino mutamenti associativi, le associazioni sindacali interessate devono formire **all'amministrazione** idonea documentazione, che attesti la regolarità sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed è trasmessa all'amministrazione, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo PEc. La documentazione deve essere redatta dai competenti organi statutari ed è trasmessa per la data di ricezione da testo quella risultante sulla "avviso di ricevimento della PEc. Sono escluse mire note di comunicazione non corredate dalle modificazioni statutarie e che non diano conto degli elementi di effettività necessari per la successione nella titolarità delle deleghe del nuovo soggetto a quest'ultima delle stesse.

2. In caso di ammazzone o altra torta aggravata tra singole simacan che non dia luogo alla creazione di un nuovo soggetto è sempre esclusa l'attribuzione delle deleghe dell'affiliato all'affiliante. Diversamente si ipotesti di incorporazione/fusione di una organizzazione sindacale in un soggetto già esistente, trattandosi in questo caso, invece, di successione a titolo universale.

1. Ai soli fini dell'accertamento della rappresentatività le organizzazioni sindacali che abbiano dato o diano vita, mediante fusione, affiliazione o in altra forma, ad una nuova associazione rappresentativa delle loro imprese al nuovo soggetto sindacale le deleghe delle quali risultino titolari, purché il nuovo soggetto succeda effettivamente nella titolarità delle deleghe che ad esso vengono imputate, o che le deleghe siano, comunque, confermate espresamente dai lavoratori a favore del nuovo soggetto, e di conseguenza il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodo regolare, coerente con il principio di libertà sindacale, ha carattere generale in quanto ogni periodo di rappresentatività può tradursi nel riconoscimento di nuovi soggetti sindacali, accertamenti della rappresentatività più che si tratta di riconoscimenti di nuovi soggetti sindacali, risultanti dalla liberalizzazione rimessa alla scelta delle parti interessate. Le aggregazioni associate devono dimostrare di aver dato effettiva ottimperanza al disposto della norma. In caso negativo non è possibile riconoscere la rappresentatività del nuovo soggetto sindacale ai fini dell'ammissione alle trattative per il rinnovo dei CNL.

MUTAMENTI ASSOCIAZIVI

ART. 26

TITOLARITA' PREROGATIVE SINDACALI

6. In caso di decisione guidiziale relativa alla ripartizione delle prerogative sindacali nonché all'ammissione di nuovi soggetti, l'ARAN convoca immediatamente le Conferenze rappresentative per valutare le iniziative consecutive.

5. L'accertamento produce effetti - con le medesime cadenze del comma 1 - sulla ripartizione dei distacchi e permessi.

4. I voti ottenuti dalle singole liste elettorali nelle elezioni delle RSU non sono mai sommabili o trasferibili.

3. La trasmissione delle schede amministrative pubbliche per l'accertamento delle associazioni sindacali operate dalla amministrazione pubblica impiego della struttura associativa di cui al comma 1, nonché la trasmissione delle schede amministrative pubbliche per l'accertamento delle associazioni sindacali impegno della struttura associativa di cui al comma 1.

dal mese di dicembre non risultò contabilizzata nella busta paga del mese di gennaio, la stessa non è variata ai fini del calcolo della rappresentatività non essendo dimostrata la sua attualizzazione. Nei soli limitati casi in cui la lavorazione delle buste paga relativa al mese di gennaio si chiudà prima del 31 dicembre, la rilevazione avviene sulla busta paga del mese di febbraio a condizione che in detta busta paga risulti, per le nuove deleghe rilasciate a dicembre, sia la trattenuita riferita al mese di gennaio che quella riferita al mese di febbraio. Tale modalità, validà per tutte le rilevazioni ad evitare di tener conto, ai fini della rappresentatività, delle deleghe fitizie e cioè di quelle che eventualmente rilasciate dai lavoratori negli ultimi giorni utili del mese di dicembre, siano revocate nei primi giorni del successivo mese di gennaio, sicché la delega pur rilasciata non diviene mai effettiva. L'obbligo delle amministrazioni di procedere alla tempestaiva e corretta trattenuita del contributo sindacale comporta la responsabilità del dirigente competente che risulti inadempiente. La risoluzione dei casi controversi impuniti alla imadempienza o comunque a ritardi delle amministrazioni è demandata alle deliberazioni del Comitato Partitico, previsto dal comma 8 e seguente dell'art. 43 del d.lgs. 165/2001.

3. Nei comparati Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparato. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno comandi a fuoco ruolo conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente compare a n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU,
- b) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU,
- c) come è ripartito secondo la seguente proporzione:
3. Nei comparati Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparato. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno comandi a fuoco ruolo conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente compare a n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU,

- 6.
- b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 6. Nei comparati Santele Funzioni locali, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparato. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno comandi a fuoco ruolo conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente compare a n. 30 minuti alla RSU,
- a) n. 30 minuti alla RSU;
- seguente proporzione:
- 6.
- b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative fatto salvo quanto previsto al comma 6. Nei comparati Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali è pari a n. 51 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti del comparato. I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno comandi a fuoco ruolo conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati. Il contingente di cui al presente compare a n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU,

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NEI COMPARATI DI CONTRATTAZIONE

ART. 28

4. In nota alla tavola 6 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti al comparato Istruzione e ricerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

3. Il contingente dei distacchi di cui al comma 1 è ripartito nell'ambito di ciascun comparato tra le organizzazioni le confederazionali sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti all'art. 9 comma 3. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle tavole allegate dalla n. 3 alla n. 7.

2. In applicazione del comma 1, il nuovo contingente è ripartito tra i comparati di contrattazione come da tavola n. 2, e costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparati delle associazioni sindacali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (distacchi da cumulo dei permessi sindacali per espletamento del mandato - Procedura).

- dalla riduzione di ulteriori 2 distacchi, che vengono ceduti dal comparato Funzioni Locali alla disposta dell'art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014;

- dalla decurtazione dei contingenti definiti dal CNG del 17 ottobre 2013 operata sulla base del locale previsto nel CNG del 13 luglio 2016.

- relativa area, a seguito del passaggio dei Segretari comunali e provinciali nelle "Area delle Funzioni

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI NEI COMPARATI DI CONTRATTAZIONE

ART. 27

TITOLO III

RAPPRESENTATIVE NEI COMPARATI NEL TRIENNIO 2016-2018

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI

derivanti dai permessi cumulati di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per dell'Istruzione, Università e Ricerca le richieste di attivazione dei distacchi, ivi compresi quelli a) le associazioni sindacali dovranno comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2017, al Ministro delle istituzioni, nelle istituzioni scolastiche, ed educative e di alta formazione, organizzative legate all'avvio della nuova scolastico 2017-2018. A tal fine:

al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguente procedura che contempla il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze 1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, ed educative e di alta formazione,

DISPOSIZIONI PARTECOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE - PERSONALE COMPARATO

ART. 30

ricerca, che possono essere fruiti nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, partecipazione alle riunioni di organismi direttivi statutari attribuiti al comparto Istruzione 3. In nota alla tavola 13 viene specificato il numero massimo delle ore di permesso per la

sulla base delle tavole allegate dalla n. 10 alla n. 14.

2. Il contingente di cui al comma 1, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative

b) n. 178.314 ore suddivise tra i comparati come da tavola n. 9.

a) n. 13.986 ore ripartite, sulla base della tavola n. 8, tra le confederazioni rappresentative nei comparati;

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni direttivi territoriali, previsto per i distacchi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i distacchi direttivi statutari degli organismi direttivi delle riunioni statutari, previsti per i distacchi direttivi statutari

COMPARATI DI CONTRATTAZIONE

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI NEI

ART. 29

ricerca diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

8. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche ed educative la misura massima di cui al comma 7 è pari al 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni che i distacchi ottenuti

nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

7. Nei comparati Funzioni centrali, Istruzione e Ricerca **fatta eccezione per le istituzioni scolastiche ed educative** e PM i permessi sindacali di cui al comma 3, lett. b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

6. Nei comparati Sante e Funzioni locali, i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 38% della quota a disposizione.

5. I permessi di cui al comma 2, lett. b) sono ripartiti nelle amministrazioni tra le organizzazioni sindacali rappresentative, secondo le modalità indicate nell'art. 11 (Criteri di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

4. Il personale in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonché presso gli istituti italiani di cultura all'estero, assunto con contratto regolato dalla legge locale, ove eletto nelle RSU seconda quanto previsto dall'accordo stipulato il 7 agosto 1998, può fruire dei permessi di cui al comma 3, lett. a), fermando restando che lo stesso personale non concorre al calcolo del contingente complessivo dei permessi in parola che resta determinato ai sensi del medesimo comma 3.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CNG, le prerogative sindacali di lavoro (assemblea, bachecca, locali, permessi per l'espletamento del mandato) spetteranno alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel periodo contrattuale.

4. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da permessi cumulati o la variazione del numero di quelle in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del presente contratto, fatta salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione all'art. 30, comma 1 (Disposizioni particolari per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione).

3. Le tavole di ripartizione dei permessi, di cui agli artt. 27 (Ripartizione dei distacchi sindacali nei contratti di contrattazione), 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei comparti di contrattazione) e 29 (Ripartizione dei permessi sindacali per le riunioni di organismo direttivi statutari nei comparti di contrattazione), entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno validità sino al nuovo accordo successivo alla accettazione della rappresentatività, salvo quanto previsto dal comma 7.

2. Per il termine di contrattazione 2016-2018, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole dalla n. 1 alla n. 7, ferme restando quanto previsto dall'art. 9, comma 10, del Cnq del 13 luglio 2014.

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 17 ottobre 2013 come successivamente modificato dal D.L. 90/2014 ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CNG di ripartizione delle progressive sindacali.

ART. 31 NORME FINALI - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28, comma 8 (Riparituzione dei permessi sindacali per i servizi pubblici nei contratti di collaborazione), per le istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l'espletamento dei servizi pubblici nei contratti di collaborazione, per i servizi pubblici, non superi il limite massimo di cui all'art. 28, comma 3, lett. b) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento dei servizi pubblici nei contratti di collaborazione). A tal fine, l'Aran comunica tempestivamente al MUR il dato mandato nei confronti di ogni contrattazione. (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento dei servizi pubblici nei contratti di collaborazione).

3. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 28, comma 8 (Riparituzione dei permessi sindacali per i servizi pubblici nei contratti di collaborazione), per le istituzioni scolastiche ed educative deve essere, in ogni caso, garantito che la somma dei permessi per l'espletamento dei servizi pubblici nei contratti di collaborazione, per i servizi pubblici, non superi il limite massimo di cui all'art. 28, comma 3, lett. b) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento dei servizi pubblici nei contratti di collaborazione).

c) Le cessioni dei distacchi derivanti dalla riduzione del contingente di spettanza delle singole associazioni sindacali, decorrono a partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto e, ove questo corrisponda, per i soli docenti, con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, dal 1° settembre 2017, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

b) Le variazioni dei distacchi previsti dalla Presente Ipotesi di contratto rispetto al Vigenete CNC del 17 ottobre 2013, come modificato dal D.L. 90/2014, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivate con Entrata in vigore del presente contratto.

L'espletamento del mandato - Procedure, sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 28 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nei confronti dei capi d'ufficio).

6. Resta fermo che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato e quello dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari e riparto pro-rata tra le associazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018 - per la parte restante.
7. Qualora per le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non venga effettuata entro il 31 dicembre 2017 la ratifica prevista dall'art. 9, comma 5 e 10, del Cnq del 13 luglio 2016, le tavole n. 1, 3, 6, 8, 10 e 13 vengono automaticamente sostituite dalla Aran. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedura).
8. Laddove, a seguito della mancata ratifica di cui all'art. 9, comma 5 e 10, del Cnq del 13 luglio 2016, le organizzazioni sindacali ammesse con riserva per darne il requisito della rappresentatività sindacale oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le rappresentative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (Modalità di recupero delle rappresentative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di prerogative sindacali, lo stesso avrà una durata pari ad un anno. Con riguardo alle prerogative assicurate con riserva ed eventualmente non fruite, Laran, entro il 30 giugno 2018 e, comunque, non appena il Dipartimento della funzione pubblica renderà disponibili i dati necessari, predispone ulteriori tavole in cui attribuisce, sulla base dei criteri vigenti, alle associazioni sindacali rappresentative del medesimo comparto, le sudette prerogative sotto forma di ore di permesso, da utilizzare anche in modo cumulato.
9. La medesima procedura di recupero si applica anche nei confronti delle Confederazioni cui le organizzazioni sindacali indicate al comma 8 aderiscono.

AI sensi dell'art. 31, comma 7 (Norme finali - Comparti di contrattazione), se entro il 31 dicembre 2017 le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non effettueranno la ratifica prevista dall'art. 9, comma 10, del Cnq del 13 luglio 2016, sarà necessario apporare delle modifiche alle tavole n. 1, 3, 6, 8, 10 e 13 sia con riguardo alle associazioni sindacali ivi indicate, sia con riguardo alla quantificazione delle prerogative attribuite alle singole organizzazioni sindacali ed alle corrispondenti confederazioni.

In tale caso le suddette tavole verranno automaticamente sostituite dalla Aran.

PREMESSA

TAVOLE - COMPARTI DI CONTRATTAZIONE

BOZZA 26 LUGLIO 2017

TAVOLA 1		COMPARTI DI CONTRATTAZIONE	CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE	EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001
CGIL				
CGS				
CISL				
CONFSAL				
CSE				
UIL				
USE				
USB				
TAVOLA 2		RIPARTIZIONE DEL CONTINGENTE DEI DISTACCHI TRA I COMPARTI	ORGANIZZAZIONI SINDACALI	NUMERO DISTACCHI
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	290	COMPARTO FUNZIONI LOCALI	271	COMPARTO SANITA'
COMPARTO FUNZIONI CENTRALI	194	COMPARTO FUNZIONI LOCALI	271	COMPARTO ISTRUZIONE E RICERCÀ
distacchi	381	COMPARTO FUNZIONI LOCALI	271	COMPARTO PCM - ART. 3 D.P.C.M. 5/11/2010 N. 226
numerò	1137	COMPARTO FUNZIONI LOCALI	271	totale

6.

- b) n. 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto dal comma
a) n. 30 minuti alla RSU;

comma e ripartito secondo la seguente proporzionale:

- tra i dirigenti in servizio presso l'amministrazione dove sono utilizzati, il contingente di cui al presente
indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati
l'espletamento del mandato è pari a n. 60 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo
2. Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per

- decurtazione operata dall'art. 7 del D.L. 90/2014 ai contingenti definiti dal CNG del 5 maggio 2014.
1. Il contingente dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è quello risultante dalla

ARRE DIRIGENZIALI

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI PER L'ESPLETAMENTO DEL MANDATO NELLE ART. 33

formazione.

5. In nota alla tavola 21 viene specificato il numero massimo dei distacchi attribuiti all'area
istruzione e ricicerca, che possono essere attivati nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta

4. Il contingente dei distacchi di cui al comma 3 lett. b) è ripartito nell'ambito di ciascuna Area tra le
tavole allegate dalla n. 18 alla n. 22.
Criteri di ripartizione del contingente dei distacchi. I risultati di tale ripartizione sono riportati nelle
organizzazioni e le confederazioni sindacali rappresentative, secondo i criteri definiti dall'art. 9 comma 3

1. espletamento del mandato - Procedura.
I rappresentative, fatto salvo quanto previsto dall'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi per
limite massimo dei distacchi fruibili nelle citate Aree dalle associazioni sindacali
b) n. 78 distacchi ripartiti tra le Aree di contrattazione come da tavola n. 17. Essi costituiscono il
n. 16;

- a) n. 8 distacchi ripartiti tra le confederazioni rappresentative nelle aree stabilito nella tavola
un distacco. Conseguentemente, il contingente di 86 distacchi viene così distribuito:
3. Per le aree della dirigenza, ad ogni confederazione sindacale rappresentativa viene garantito almeno

13 luglio 2016.

2. I distacchi che costituiscono il contingente assegnato alla precedente Area III vengono ripartiti tra le
arie Funzioni Locali e Sanità in proporzione ai dirigenti confluiti in ciascuna di esse ai sensi del CNG

- confuiti nell'Area delle Funzioni Locali.
della definizione del CNG del 13 luglio 2016, con il quale i Segretari comunitali e provinciali sono
- dall'incrimento di n. 2 distacchi ceduti dal comparto Funzioni Locali alla relativa area a seguito
del 5 maggio 2014;
- dalla decurazione operata dall'art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, ai contingenti definiti dal CNG

RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI SINDACALI NELLE ARRE DIRIGENZIALI ART. 32

TITOLO IV RIPARTIZIONE DEI DISTACCHI E PERMESSI TRA LE ASSOCIAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE NELL'ARRE DIRIGENZIALI NEL TRIENNIO 2016-2018

3. In applicazione dei commi 1 e 2 le n. 26.078 ore di permessi sono così distribuite:
- a) n. 6.222 ore ripartite, sulla base della tavola n. 23, tra le confeederazioni rappresentative nelle aree. Resta ferma che le ore di spettanza delle confeederazioni rappresentative sia nelle aree che nei comandi sono attribuite nel Titolo III relativo ai comandi di contrattazione;

2. Il contingente dei permessi di cui al comma 1, che con il CNG del 5 maggio 2014 era stato assegnato alla precedente Area III, viene ripartito tra le aree Funzionali Locali e Sanità in proporzione ai dirigenti contatti in ciascuna di esse ai sensi del CNG 13 luglio 2016.

1. Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie confeederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa, a seguito della decurtazione dei contingenti definiti dal CNG 5 maggio 2014 operata sulla base del disposto dell'art. 7, comma 2, del D.L. 90/2014, è pari a n. 26.078 ore di permesso.

RIPARTIZIONE DEI PERMESSI PER LE RIUNIONI DI ORGANISMI DIRETTIVI STATUTARI

ART. 34

8. Esclusivamente per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione la misura massima di cui al comma 7 è pari al 45%. Ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni dell'area istituzionale e ricercata diverse dalle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

7. Nelle Aree Funzionali centrali, Istruzione e Ricerca **fatta eccezione per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione**, PCM i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati - a livello nazionale - in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

6. Nelle Aree Funzionali Locali i permessi sindacali di cui al comma 2, lett. b) possono essere utilizzati in forma cumulata - a livello nazionale - nella misura massima del 45% della quota a disposizione.

5. Il contingente di cui al comma 2, lett. b) è attribuito alle organizzazioni sindacali rappresentative di cui alla art. 37 comma 5 (Disposizioni finali). A parziale modifica delle modalità indicate nell'art. 11 (Criterei di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato), in attesa accordi di cui alla art. 36, comma 1 (Norme trasitorie - aree direttive), la ripartizione del contingente dei permessi in ciascuna amministrazione sarà attuata tra le citate organizzazioni sindacali rappresentative, sulla base del solo dato associativo espresso dalla perenniziale dell'ambito per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle rilasciate delle deleghe per il ripartizione dei permessi i periodi di rilevazione e le altre modalità previste all'art. 11 (criterei di ripartizione dei permessi per l'espletamento del mandato).

4. I permessi di cui al comma 2, lett. a) ed al comma 3, lett. a) devono essere fruiti esclusivamente dalla RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui alla art. 36, comma 1 (Norme trasitorie - RSU non appena quest'ultima, a seguito degli accordi di cui alla art. 36, comma 1 (Norme trasitorie - aree direttive).

3. Nelle Aree Funzionali centrali, Istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato è pari a n. 51 minuti per dirigente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato negli enti dell'Area. I dirigenti in posizione di comando o ruolo vano conteggiati tra i dirigenti in servizio per questo motivo sono utilizzati. Il contingente di cui al presente comma è ripartito secondo la seguente proporzione:

a) n. 25 minuti e 30 secondi alla RSU;

b) n. 25 minuti e 30 secondi alle organizzazioni sindacali rappresentative, fatto salvo quanto previsto al comma 7.

2. Nelle more delle elezioni delle rappresentanze elettrive di cui al comma 1, la fruizione dei permessi di cui all'art. 33 comma 2, lett. a) e comma 3, lett. a) (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree direzionali) è sospesa fino alla data di elezione delle RSU.

1. In considerazione della mancata elezione delle RSU ed in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni direzionali, (RSA) costituite espresamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.

d'appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze Sindacali Azieniali

NORME TRANSITORIE - ARRE DIRIGENZIALI ART. 36

2. Nel caso di attivazione della clausola contenuta nell'art. 33, comma 7 (Ripartizione dei permessi didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, la cessazione dell'attività associativa, l'aranciamento temporaneo al MIUR il dato relativo alle ore corrispondenti alla determinare il contingente da attribuire a ciascuna sigla.

percentuale utilizzata dalle singole associazioni sindacali affinché il medesimo Ministro possa

dal 1° settembre 2017, senza interruzione dell'anzianità di servizio.

Le associazioni sindacali, decorrenti dalla partire dal primo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente contratto. Ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, la cessazione dell'attività associativa dei distacchi, decorrenti dalla prima giornata successiva a quella dell'entrata in vigore del presente contratto. Ove questo corrisponda con il periodo di chiusura delle attività didattiche delle istituzioni scolastiche educative e di alta formazione, la cessazione dell'attività associativa dei distacchi, decorrenti dalla prima giornata successiva a quella dell'entrata in vigore del presente contratto.

b) Le variazioni dei distacchi previsti dalla presente ipotesi di contratto rispetto al vigente CNO 5 maggio 2014, come modificato dal D.L. 90/2014, sono immediatamente prese in considerazione ai fini delle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma definitivamente attivate con l'entrata in vigore del presente contratto;

a) Le associazioni sindacali dovranne comunicare, non oltre il giorno 31 luglio 2017, al Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca le proprie richieste di distacco e i permessi utilizzati in forma cumulata a livello nazionale di cui all'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedere) sulla base e nei limiti dei contingenti attribuiti dall'art. 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'espletamento del mandato nelle aree direzionali).

1. Per l'applicazione del presente contratto, nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, si consente a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la seguenti procedure il tempestivo diritto alle agibilità sindacali con le esigenze al fine di consentire a regime l'utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la organizzativa legate all'avvio dell'anno scolastico 2017-2018. A tal fine:

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE, EDUCATIVE E DI ALTA FORMAZIONE - ARRE DIRIGENZIALI ART. 35

5. I permessi indicati nella tavola 28, relative all'area istruzione e ricerca, non sono fruibili nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.

4. Il contingente di cui al comma 3, lettera b) è ripartito tra le organizzazioni di categoria rappresentative sulla base delle tavole allegate dalla n. 25 alla n. 29.

b) n. 19.856 ore suddivise tra le aree come da tavola n. 24.

7. Qualora per le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non venga effettuata entro il 31 dicembre 2017 la ratifica prevista dall'art. 9, commi 5 e 10, del CNG del 13 luglio 2016, le tavole n. 15, 16, 18, 21, 23, 25 e 28 vengono automaticamente sostituite dall'Aran. Analogamente si procede con riguardo alla quantificazione dei distacchi ottenuti per cumulo dei permessi sindacali in applicazione dell'art. 12 (Distacchi da cumulo di permessi sindacali per l'espletamento del mandato - Procedere).

8. Laddove, a seguito della mancata ratifica di cui all'art. 9, commi 5 e 10, del CNG del 13 luglio 2016, le organizzazioni sindacali ammesse con riserva per darlo il requisito della rappresentatività sindacale oppure, pur rimanendo rappresentative, riducano la relativa percentuale, le prerogative fruite e non spettanti sono recuperate secondo le modalità previste dall'art. 23 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali). In tal caso, qualora vi siano le condizioni per attivare il piano di restituzione di cui all'art. 23, comma 6 (Modalità di recupero delle prerogative sindacali), lo stesso avrà una durata pari ad un anno. Con riguardo alle prerogative assicurate con riserva ed eventualmente non fruite, l'ARAN, entro il 30 giugno 2018, comunque, non appena il Dipartimento della Funzione pubblica renderà disponibili i dati necessari, predispone ulteriori tavole in cui attribuisce, sulla base dei criteri vigenti, alle associazioni sindacali rappresentative della medesima area, le sudette prerogative sotto forma di

6. Resta ferma che nell'anno di entrata in vigore del presente contratto il contingente dei permessi sindacali del monte ore di amministrazione è ripartito pro-rata tra le organizzazioni sindacali rappresentative nel precedente periodo contrattuale - a cui spetta dal 1 gennaio alla data di sottoscrizione del presente contratto - e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018 - per la parte restante. Analogamente si procede per i permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari il cui contenuto è ripartito pro-rata tra le associazioni di cui al Cnq 5.2014 e quelle rappresentative nel triennio 2016-2018.

5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente CNG, le prerogative sindacali di lavoro (assemblea, bacheca, locali), permetti del monte ore di amministrazione) spettano alle organizzazioni sindacali rappresentative indicate nelle tavole allegate, che subentrano a quelle rappresentative nel precedente periodo contrattuale.

4. L'attivazione dei nuovi distacchi derivanti da messaggi cumulati o la variazione del numero di quelle in godimento decorre dalla sottoscrizione definitiva del preventivo contratto, fatte salve le diverse decorrenze previste per le istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione - personali dirigenze).

3. Le tavole di ripartizione dei distacchi e quelle dei permessi di cui agli art. 32 (Ripartizione dei distacchi sindacali nelle aree dirigenziali), 33 (Ripartizione dei permessi sindacali per l'esplicitamento delle aree dirette dirigenziali) e 34 (Ripartizione dei permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari nelle aree dirette dirigenziali) entrano in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva del presente contratto ed avranno validità sino al nuovo accordo successivo all'accertamento della rappresentatività, salvo quanto previsto dal comma 7.

2. Per il triennio di contrattazione 2016-2018, le associazioni sindacali rappresentative sono quelle indicate nelle tavole della n. 15 alla n. 22 tenute conto di quanto previsto dalla art. 9, comma 10, del CnCQ del 13 luglio 2016.

1. Il presente contratto sostituisce quello sottoscritto in data 5 maggio 2014, come successivamente modificato dal D.L. 90/2014, ed è valido fino alla sottoscrizione di un nuovo CNG di ripartizione delle prerogative.

NORME FINALI - ARRE DIRIGENZIALI

9. La medesima procedura di recupero si applica anche nei confronti delle Conferazioni cui le organizzazioni sindacali indicate al comma 8 aderiscono.
10. Nelle aree della dirigenza, al fine di consentire l'attuazione di un livello di flessibilità comparabile con quello del comparto, la percentuale prevista dallaart. 16, comma 6 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), è elevata fino al massimo del 50%.

	totale
UIL	1
COSMED	1
CONFSAL	1
CONFEDIR (*)	1
CODIRP	1
CISL	1
CIDA	1
CGIL	1
<i>confederazioni</i>	
<i>distacchi</i>	
<i>numero</i>	

TAVOLA 16	
EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001	
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE	
DISTACCHI PER LE	
ARRE DIIGENZIALI	
TAVOLA 16	

TAVOLA 15	
EX ART. 43, COMMA 4, D.LGS. 165/2001	
CONFEDERAZIONI RAPPRESENTATIVE	
ARRE DIIGENZIALI	
TAVOLA 15	

confederazioni. In tale caso le sudette tavole verranno automaticamente sostituite dall'Arar. Ai sensi dell'art. 37, comma 7 (Norme finali - arre diigenziali), se entro il 31 dicembre 2017 le organizzazioni rappresentative ammesse con riserva non effettueranno la ratifica prevista dall'art. 9, comma 10, del Cnq del 13 luglio 2016, sarà necessario apporare delle modifiche alle tavole n. 15, 16, 18, 21, 23, 25 e 28 sia con riguardo alle associazioni sindacali ivi indicate, sia con riguardo alla quantificazione delle prerogative attribuite alle singole organizzazioni sindacali ed alle corrispondenti confederazioni. In tale caso le sudette tavole verranno automaticamente sostituite dall'Arar.

PREMESSA

TAVOLE - ARRE DELLA DIRIGENZA

BOZZA 26 LUGLIO 2017

1. Dall'entrata in vigore del presente contratto sono disapplicati:
- a) CNGD transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali,
 - b) CNG transitorio sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali per l'area della dirigenza medica e veterinaria, sottoscritto il 27 maggio 1997;
 - c) CNGG sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi nonché delle altre prerogative sindacali, sottoscritto il 7 agosto 1998; *dal 14 luglio 2016*

DISAPPPLICAZIONI

ART. 40

5. Per consentire i relativi adempimenti in ordine ai distacchi sindacali resta fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, CNG 7 agosto 1998.

4. Qualora, a seguito di riorganizzazione strutturale, si realizzzi la fluoriscita di amministrazioni di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 165/2001 dai compatti di contrattazione collettiva e/o dalla relativa area di dirigenza, si presenti contratto. Al personale distaccato appartenente alle predette amministrazioni viene garantito interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal sinio alla applichazione degli istituti relativi alla nuova disciplina del rapporto di lavoro del personale interessato, il numero dei distacchi complessivamente utilizzati non può superare il limite previsto dal contratto, nonché le relative aspettative e/o della area che interverenga con riguardo al CNGG.

3. La medesima procedura di cui all'art. 31, comma 7 e all'art. 37, comma 7 si applica in caso di modifica della composizione dei compatti e/o della area che interverenga con riguardo al CNGG del 13 luglio 2016 nel corso del triennio 2016-2018.

2. Le organizzazioni sindacali che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del CNGO 13 luglio 2016, sono presenti alle trattative nazionali, in via eccezionale e limitatamente al triennio 2016-2018, hanno titolo ai diritti sindacali di cui agli artt. 4, 5 e 6 (4 - Diritto di assemblea - 5 - Diritto di affissione - 6 - Locality).

1. Tuttavia le prerogative sindacali disciplinate dal precedente contratto, ivi inclusi i permessi non retribuiti e le aspettative non retribuite, ai sensi del d.lgs. n. 165 del 2001 e del D.M. 23 febbraio 2009, non competono alle associazioni sindacali non rappresentative, salvo quanto previsto dall'art. 16 (Forme di utilizzo compensativo delle prerogative sindacali), commi 2 e 4.

venendo assoggettate nei limiti del piano di restituzione ivi previsto.

non fosse intervenuta la pronuncia giurisdizionale, ferma restando che quelle fruite e non spettanti, aventi titolo devono essere riassoggettate tutte le prerogative, che sarebbero state attribuite alle stesse se comma 6 dell'art. 8 del CNG del 5 maggio 2014 varrà inteso nel senso che alle associazioni sindacali 2014, con riguardo a tali ultimi due articoli, il comma 6 dell'art. 8 del CNG del 17 ottobre 2013 ed il 2011, dal CNG del 14 luglio 2015, dall'art. 8 del CNG 17 ottobre 2013 e dal'art. 8 del CNG 5 maggio 2011, esclusivamente per gli effetti ancora in essere, quanto previsto dal CNG del 3 novembre

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 38

DISPOSIZIONI FINALI

TITOLO V

2. Gli articoli da 4 a 6 (4 - Diritto di assemblea - 5 - Diritto di affissione - 6 - Locali) costituiscono linee norme relative a detti istituti già previste nei CNL stipulati a decorrere dal quadriennio 1998 - 2001. di indirizzo per i contratti collettivi dei compatti delle aree. Conseguentemente restano in vigore le rappresentative nelle aree della dirigenza nel triennio 2013-2015, sottoscritte il 5 maggio 2014.

- v) CNG per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei compatti delle aree della dirigenza nel triennio 2013-2015, sottoscritte il 17 ottobre 2013;
- u) CNG per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative del CNG 9 ottobre 2009, sottoscritte il 20 luglio 2012;
- t) CNG di integrazione e modifica del CNG 9 ottobre 2009, sottoscritto il 3 novembre 2011;
- s) CNG di modifica del CNG per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei compatti delle aree della dirigenza nel biennio 2008-2009, del 26 settembre 2008;
- r) CNG per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei compatti delle aree della dirigenza nel biennio 2006-2007, sottoscritto il 31 ottobre 2007;
- q) CNG per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali settembre 2007;
- p) CNG d'integrazione delle altre prerogative sindacali del 7 agosto 1998, sottoscritto il 24 permessi nonché delle altre prerogative sindacali sull'utilizzo dei distacchi, aspettativa e sottoscritto il 3 ottobre 2005;
- o) CNG per la modifica del CNG del 3 agosto 2004 per la ripartizione dei distacchi e permessi 2005;
- n) CNG per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative delle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 ottobre 2004;
- m) Contratto di interpretazione autentica dell'art. 18 del CNG del 7 agosto 1998 sull'utilizzo dei diritti e delle prerogative sindacali, sottoscritto il 23 settembre 2004;
- l) CNG per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei compatti delle aree della dirigenza nel biennio 2004-2005, sottoscritto il 3 agosto 2004;
- k) CNG per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali comparto scuola, sottoscritto il 19 giugno 2002;
- j) CNG per la ripartizione transitoria del CNG del 9 agosto 2000 relativamente alla ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative nei compatti delle aree della dirigenza nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 21 marzo 2001;
- i) CNG per la ripartizione dei distacchi nell'area della dirigenza scolastica nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 27 febbraio 2001;
- h) CNG per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali rappresentative delle aree della dirigenza nel biennio 2000-2001, sottoscritto il 27 febbraio 1999;
- g) CNG per la ripartizione dei distacchi e permessi alle organizzazioni sindacali 1999;
- f) CNG integrativo e correttivo del CNG sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonomie aree di contrattazione della dirigenza, sottoscritto il 27 gennaio 1998;
- e) CNG integrativo e correttivo del CNG del 7 agosto 1998 sull'liberata e prerogative sindacali, della dirigenza, sottoscritto il 25 novembre 1998;
- d) CNG sulla ripartizione dei distacchi e permessi sindacali nelle autonomie aree di contrattazione sindacali nel 27 gennaio 1998;